

Prof. Lucio Camaldo
Università degli Studi di Milano

**ESECUZIONE PENALE E
DISCIPLINA PENITENZIARIA
MINORILE**

Esecuzione penale «in senso stretto»

- **Giudice dell'esecuzione:** art. 665 c.p.p. (criterio generale) → la competenza a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento (divenuto irrevocabile) appartiene al giudice che lo ha deliberato
- **Giudice (specializzato minorile)** che ha deliberato la decisione divenuta irrevocabile, senza limiti di tempo relativi all'età del condannato
- Nel caso di più provvedimenti del Tribunale per i minorenni e del Tribunale ordinario nei confronti della stessa persona → giudice che ha emesso il provvedimento diventato irrevocabile per ultimo

Giudice dell'esecuzione

- Decide su qualunque questione che riguarda il titolo esecutivo (artt. 667-676 c.p.p.)
- Procedimento, di regola, in camera di consiglio con il contraddittorio delle parti (art. 666 c.p.p.)
- Procedimento *de plano*: solo nei casi previsti dalla legge (artt. 667, 672, 676 c.p.p.)

Questioni attribuite al giudice dell'esecuzione

- dubbio sull'identità fisica della persona detenuta (art. 667)
- persona condannata per errore di nome (art. 668)
- pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona (art. 669 – violazione del *ne bis in idem*)
- questioni sul titolo esecutivo (art. 670) (es. il titolo manca o non è divenuto esecutivo)
- applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato (art. 671)
- applicazione dell'amnistia e dell'indulto (art. 672)

(continua...)

- revoca della sentenza per abolizione del reato (art. 673)
- revoca di altri provvedimenti (art. 674)(es. sospensione condizionale, grazia, amnistia, indulto condizionati, non menzione della condanna nel certificato del casellario)
- falsità di documenti (art. 675)
- altre competenze (art. 676 c.p.p.): estinzione del reato, estinzione della pena quando non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova, pene accessorie, confisca, restituzione di cose.

Esecuzione «penitenziaria»

- **Magistratura di sorveglianza**
- c.d. *giurisdizione rieducativa*
- Gli organi hanno competenza differenziata per materia e sono:
 - 1) **Magistrato di sorveglianza** (monocratico)
 - 2) **Tribunale di sorveglianza** (collegiale)

1) Magistrato di sorveglianza: attività

- giudice monocratico (art. 69 o.p.)
- a) *Attività ispettive/di vigilanza sugli istituti penit. (art. 69 o.p.)*
- b) *Attività consultive (art. 681 c.p.p. – grazia)*
- c) *Attività deliberative (art. 678 c.p.p.)*
 - rateizzazione e conversione pene pecuniarie
 - remissione del debito
 - ricoveri ex art. 148 c.p.
 - misure di sicurezza
 - esecuzione semidetenzione/libertà controllata
 - dichiarazione abitudine/professionalità nel reato/tendenza a delinquere
 - provvedimenti provvisori urgenti (v. ad es. art. 684 comma 2)
 - altre competenze in ord. penit. (ad esempio, permessi premio/licenze ai detenuti)

2) Tribunale di sorveglianza: attività

- **giudice collegiale: 2 togati + 2 esperti**
- ***Attività deliberative* (artt. 656, 680, 682-684c.p.p.)**
- in particolare si occupa della concessione delle MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE (per i minori «MISURE PENALI DI COMUNITÀ»)

Magistratura di sorveglianza: minori

- **art. 3 c. 2 D.P.R 448/88: il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto.**
- **La competenza cessa con il compimento del venticinquesimo anno d'età (v. anche art. 79 c. 2 l. 354/75)**

Competenze specifiche del Magistrato di sorveglianza minorile

- Esecuzione delle **sanzioni sostitutive** delle pene detentive brevi: il magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato (art. 30 c. 2 DPR 448/88)
- Esecuzione delle **misure di sicurezza**: il magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura deve essere eseguita (art. 40 DPR 448/88)

Esecuzione della pena detentiva e disciplina penitenziaria minorile

Disciplina penitenziaria minorile: assenza per molto tempo di una normativa *ad hoc*

- **art. 79 c. 1 l. 26 luglio 1975 n. 354**: le norme della presente legge (ordinamento penitenziario) si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, *fino a quando non sarà provveduto con apposita legge*.

Gli interventi della Corte costituzionale

- Lavoro di adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario (l. 354/1975) alle esigenze educative dei condannati minorenni (criterio del *favor minoris*)
- Corte cost. 25 marzo 1992 n. 125 («sentenza monito») in cui si sottolinea:

“l’esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l’evolutiveità della personalità del minorenne e la preminente funzione educativa richiedono”

- Assenza di una disciplina penitenziaria appositamente dedicata ai minorenni → violazione:
- ❖ art. 3 Cost.: principio di uguaglianza, da cui discende il divieto di sottoporre alla stessa regolamentazione situazioni significativamente diverse tra loro
- ❖ art. 31 c. 2 Cost : *“la Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”*, da cui discende l’esigenza di prevedere un trattamento differenziato dell’imputato ed anche del condannato minorenne

Alcune sentenze

- **Corte Cost. sent. n. 168 del 1994 e n. 324 del 1998:** illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 17 e 22 c.p. nella parte in cui non escludevano l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile, e dell'art. 222 c.p., nella parte in cui prevedeva l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in OPG
- **Corte Cost. sent. n. 436 del 1999:** illegittimità dell'art. 58 *quater* c. 2 ord. penit. ai sensi del quale, a seguito della revoca di una misura alternativa, era preclusa anche al detenuto minorenni la concessione di benefici penitenziari per un periodo di tre anni

Alcune sentenze

- **Corte Cost. sent. n. 90 del 2017:** illegittimità costituzionale art. 659 c. 9 lett. a) c.p.p., per contrasto con art. 31 c. 2 e 27 c. 3 Cost., nella parte in cui risulta esclusa *in ogni caso* la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva emesso dal PM quando la sentenza di condanna divenuta irrevocabile riguarda taluno dei delitti di cui all'art. 4 *bis* ord. penit. nonché quelli di cui agli artt. 423 *bis*, 572 c. 2, 612 *bis* c. 3, 624 *bis* c.p., con eccezione dei soggetti tossicodipendenti o alcolodipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici e che siano sottoposti agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89 d.p.r. 309/90
- automatismo incompatibile con la “necessità di valutazioni flessibili e individualizzate, dirette a perseguire, con il recupero del minore, la finalità rieducativa della pena”.

La riforma Orlando: delega in materia di ordinamento penitenziario minorile

- **Art. 1 comma 85 lett. p) legge 103/2017 (c.d. riforma Orlando)**

otto criteri:

- 1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni
- 2) organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona
- 3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni ai detenuti giovani adulti
- 4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne
- 5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione
- 6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari
- 7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni
- 8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale

D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121:
l'esecuzione della pena detentiva
“a misura di minorenne”

- La nuova normativa (26 articoli) è divisa in 4 capi:
 - 1) Disposizioni generali (art. 1)
 - 2) Esecuzione esterna e misure penali di comunità (artt. 2-8)
 - 3) Disciplina dell'esecuzione (artt. 9-13)
 - 4) Intervento educativo e organizzazione degli istituti penali per minorenni (IPM) (artt. 14-24)

Disposizioni generali (art. 1)

- Principio di specialità e di sussidiarietà (parallelismo con art. 1 d.p.r. 448/88)
- Nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché per l'applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del **presente decreto** e, *per quanto da esse non previsto*, quelle del codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975 n. 354, del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 30 giugno 2000 n. 230 e del DPR 22 settembre 1988 n. 448 e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con d.lgs. 28 luglio 1989 n. 272.

Disposizioni generali (art. 1)

- Finalità dell'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità:
 - favorire percorsi di giustizia ripartiva e mediazione con le vittime di reato
 - favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale
 - prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.

Le «misure penali di comunità» (art. 2)

• Le «misure penali di comunità» sono:

- 1) l'affidamento in prova al servizio sociale (v. art. 4)
- 2) l'affidamento in prova con detenzione domiciliare (v. art. 5)
- 3) la detenzione domiciliare (v. art. 6)
- 4) la semilibertà (v. art. 7)
- 5) l'affidamento in prova in casi particolari

→ Per ciascuna misura è prevista una disciplina specifica (tranne n. 5)

Le «misure penali di comunità»: presupposti (art. 2 c. 2)

- Le misure penali di comunità sono disposte:
 - se risultano idonee a favorire l'evoluzione positiva della personalità, un proficuo percorso educativo e di recupero
 - a condizione che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta altri reati
 - Tutte le misure devono prevedere un **programma di intervento educativo** (individualizzato)

Le «misure penali di comunità»: procedimento (art. 8)

- **Competenza per adozione, sostituzione, revoca delle misure penali di comunità** → tribunale di sorveglianza per i minorenni
- Le misure sono adottate su richiesta del minorenne (se maggiorenne, altrimenti dall'esercente la responsabilità genitoriale) o del suo difensore; del P.M. o dell'ufficio di servizio sociale
- NO adozione *ex officio* (ingiustificata disparità di trattamento tra adulti e minorenni)

Le «misure penali di comunità»: procedimento (art. 8)

Il Tribunale di sorveglianza:

- decide sulla base dei risultati dell'osservazione e della valutazione della personalità del minorenne, delle condizioni di salute psico-fisica, dell'età e del grado di maturità, del contesto di vita e di ogni altro elemento utile, tenuto conto della proposta di programma di intervento educativo redatta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni e dei percorsi formativi in atto (art. 2 c.4)
- acquisisce informazioni sul contesto di vita familiare e ambientale, sui precedenti delle persone con cui il minorenne convive (art. 2 c. 10)
- prescrive lo svolgimento di attività di utilità sociale o di volontariato
- indica le modalità con le quali il nucleo familiare è coinvolto nel progetto di intervento educativo (art. 3)

Le «misure penali di comunità»: procedimento

- Nella scelta della misura si tiene conto dell'esigenza di garantire un rapido inserimento sociale con il minor sacrificio della libertà personale (art. 2 c. 5)
- La durata delle misure penali di comunità è corrispondente alla durata della pena da eseguire (art. 2 c. 6)

Le «misure penali di comunità»: esecuzione (art. 12)

- **Esecuzione delle misure penali di comunità** → magistrato di sorveglianza del luogo in cui la misura deve essere eseguita (richiamo all'art. 40 d.p.r. 448/88);
- *principio di territorialità dell'esecuzione* (art. 2 c. 7): l'esecuzione della misura avviene principalmente nel contesto di vita del minorenne
- rafforzamento delle relazioni socio-familiari del minore
- Quando è necessario, può essere disposto il collocamento del minorenne in comunità pubbliche o del privato sociale.

Esecuzione delle «pene detentive» (art. 11)

- Meccanismo delineato dall'art. 11 ricalca quello di cui all'art. 656 c. 5 c.p.p. = PM minorile emette ordine di esecuzione e contestualmente ne dispone la sospensione, se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non supera i 4 anni
- La sospensione dell'ordine di esecuzione è funzionale a consentire al condannato di richiedere, dallo stato di libertà, l'ammissione alle misure penali di comunità
- Per i condannati minorenni non valgono le ipotesi ostative alla sospensione dell'esecuzione (v. Corte cost. n. 90/2017)

Esecuzione delle «pene detentive» (art. 11)

- Esecuzione della pena affidata al personale dei **servizi minorili**: compito di presentare, anche in udienza, la relazione psicologica e sociale svolta sul minorenne, nonché il progetto di intervento redatto sulla base delle specifiche esigenze del condannato

- **Istituti penali per minorenni (IPM)** (v. artt. 8 e 24 disp. att. min.): chi ha commesso il reato da minorenni rimane in tali istituti fino al compimento dei 25 anni (salvo che ricorrano “*particolari ragioni di sicurezza*”)
- Tali disposizioni si applicano anche quando l’esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno d’età (art. 24 c. 2 disp. att. min.)
- Cautele e modalità particolari per la traduzione (trasferimento) dei detenuti minorenni (art. 20 disp. att. min.): proteggere minori dalla curiosità del pubblico, evitare pubblicità, ridurre disagi e sofferenze fisiche o psicologiche, divieto di strumenti di coercizione fisica.

Trattamento *intra moenia*

- **Progetto di intervento educativo (art. 14):** la permanenza all'interno di IPM si svolge in conformità al **progetto educativo**, elaborato secondo i principi della personalizzazione delle prescrizioni e della flessibilità educativa, tenendo conto delle attitudini e delle caratteristiche della sua personalità

Assegnazione dei detenuti (art. 15)

- Nell'assegnazione dei detenuti è assicurata:
 - ❖ **separazione** dei detenuti minorenni dai “giovani adulti”
 - ❖ **separazione** degli imputati dai condannati
 - ❖ **le donne** sono ospitate in istituti o sezioni apposite

Camere di pernottamento (art. 16)

- Le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e possono ospitare sino ad un massimo di quattro persone.

Permanenza all'aperto (art. 17)

- Ai detenuti è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno.
- Tale periodo può essere ridotto per specifici motivi.
- La permanenza all'aperto avviene in modo organizzato e con la presenza degli operatori penitenziari e dei volontari, in spazi attrezzati per lo svolgimento di attività fisica e ricreativa.

Istruzione e formazione professionale all'esterno (art. 18)

- I detenuti sono ammessi a frequentare i **corsi di istruzione e formazione professionale all'esterno** dell'istituto, previa intesa con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni, quando si ritiene che la frequenza esterna faciliti il percorso educativo e contribuisca alla valorizzazione delle potenzialità individuali e all'acquisizione di competenze certificate e al recupero sociale.

Colloqui e tutela dell'affettività (art. 19)

- Il detenuto ha diritto ad otto **colloqui mensili**, di cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo, con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo.
- Ogni colloquio ha una durata non inferiore a 60 minuti e non superiore a 90.
- La durata massima di ciascuna **conversazione telefonica** mediante dispositivi, anche mobili, in dotazione dell'istituto, è di 20 minuti. Salvo che ricorrano specifici motivi, il detenuto può usufruire di un numero di conversazioni telefoniche non inferiore a due e non superiore a tre a settimana.
- L'autorità giudiziaria può disporre che le conversazioni telefoniche vengano **ascoltate e registrate** per mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'art. 4-bis l. 354/1975.
- Per i detenuti privi di riferimenti socio-familiari sono favoriti **colloqui con volontari** autorizzati ad operare negli istituti penali per minorenni ed è assicurato un costante **supporto psicologico**.

Colloqui e tutela dell'affettività (art. 19)

- Al fine di favorire le relazioni affettive, il detenuto può usufruire ogni mese di quattro **visite prolungate** della durata non inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore, con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo.
- Le visite prolungate si svolgono in **unità abitative appositamente attrezzate** all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, **un ambiente di tipo domestico**.
- Il direttore dell'istituto verifica la sussistenza di **eventuali divieti** dell'autorità giudiziaria che impediscono i contatti con le persone indicate precedentemente. Verifica altresì la sussistenza del legame affettivo, acquisendo le informazioni necessarie tramite l'ufficio del servizio sociale per i minorenni e dei servizi socio-sanitari territoriali.
- Sono favorite le visite prolungate per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio.

Regole di comportamento (art. 20)

- Il **regolamento che disciplina la vita nell'istituto** è portato a conoscenza dei detenuti al loro ingresso con linguaggio comprensibile.
- Ai fini della **verifica dell'adesione ai programmi di intervento educativo**, con conseguente progressione e concessione di benefici, è valutato anche il rispetto delle seguenti regole di comportamento all'interno dell'istituto:
 - a) osservanza degli orari, cura dell'igiene personale, pulizia e ordine della camera di pernottamento;
 - b) partecipazione alle attività di istruzione, formazione professionale, lavoro, culturali e sportive; la permanenza nelle camere di pernottamento nel corso dello svolgimento di tali attività è consentita soltanto in casi eccezionali, o per motivi di salute accertati dall'area sanitaria;
 - c) consumazione dei pasti nelle aree specificamente dedicate e non all'interno delle camere di pernottamento, salvo specifica indicazione in tal senso da parte dell'area sanitaria;
 - d) relazioni con gli operatori e con gli altri detenuti improntate al reciproco rispetto.

Custodia attenuata (art. 21)

- Possono essere organizzate sezioni a custodia attenuata per ospitare detenuti che non presentano rilevanti profili di pericolosità o che sono prossimi alle dimissioni e ammessi allo svolgimento di attività all'esterno.
- L'organizzazione di tali strutture deve prevedere spazi di autonomia nella gestione della vita personale e comunitaria.

Territorialità dell'esecuzione (art. 22)

- Salvo specifici motivi ostativi, anche dovuti a collegamenti con ambienti criminali, la pena deve essere eseguita in **istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie**, in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative.
- L'assegnazione a un istituto penale per minorenni è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.
- L'assegnazione a un istituto **diverso** da quello più vicino al luogo di residenza o di abituale dimora è disposta con **provvedimento motivato**, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Sanzioni disciplinari (art. 23)

- Fermo quanto previsto dall'art. 77 DPR 30 giugno 2000 n. 230, e successive modificazioni, sulle **infrazioni disciplinari**, possono essere applicate le **seguenti sanzioni**:
 - a) rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto;
 - b) attività dirette a rimediare al danno cagionato;
 - c) esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni;
 - d) esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni.
- Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono deliberate dal **direttore dell'istituto**, mentre per le altre è competente il **consiglio di disciplina** composto dal direttore dell'istituto o, in caso di legittimo impedimento, dall'impiegato più alto in grado con funzioni di presidente, da uno dei magistrati onorari addetti al tribunale per i minorenni designato dal presidente, e da un educatore.

Dimissione (art. 24)

- Nei sei mesi precedenti, l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, in collaborazione con l'area trattamentale, **prepara e cura la dimissione**:
 - a) elaborando, per i condannati cui non siano state applicate misure penali di comunità, **programmi educativi**, di formazione professionale, di lavoro e di sostegno all'esterno;
 - b) curando i **contatti con i familiari di riferimento e con i servizi socio-sanitari territoriali**, ai fini di quanto previsto nell'art. 12, comma 4;
 - c) rafforzando, in assenza di riferimenti familiari, i **rapporti con i servizi socio-sanitari territoriali e con le organizzazioni di volontariato**, per la presa in carico del soggetto;
 - d) attivando sul territorio le **risorse educative**, di formazione, di lavoro e di sostegno, in particolare per i condannati privi di legami familiari sul territorio nazionale, ovvero la cui famiglia sia irreperibile o inadeguata, e individuando le figure educative o la comunità di riferimento proposte dai servizi sociali per i minorenni o dai servizi socio-sanitari territoriali.

Alcuni dati

- **Antigone:** Ragazzi dentro – Osservatorio sugli Istituti Penali per Minorenni – Sesto Rapporto - 2022
- Attualmente, all'interno dei 17 IPM attivi sul territorio nazionale sono 316 (di cui 140 stranieri) i minori e giovani adulti detenuti (dati del 15.01.2022)
- a fronte di 13.611 ragazzi complessivamente in carico ai servizi della Giustizia minorile e a oltre 54.300 detenuti nelle carceri per adulti

Alcuni dati

- Gli IPM sono strutture con caratteristiche e dimensioni molto diverse tra loro
- La maggior parte (10 su 17) sono al Sud Italia
- Il maggior numero di presenze si è registrato nell'IPM di Torino, con 38 detenuti
- A Pontremoli si trova l'unico IPM esclusivamente femminile in Italia
- Le ragazze sono ospitate anche in sezioni femminili degli IPM di Roma e Nisida

Alcuni dati

- Al 15 gennaio 2022 in tutta Italia erano 8 (di cui 3 minorenni) le ragazze detenute, per la metà straniere.
- Lo storico delle presenze negli IPM dal 2007 al 2021 restituisce un quadro di "drastica flessione generalizzata", anche più importante, se ci si sofferma sul solo universo femminile: dal 2012 infatti, anno con la presenza media più elevata negli ultimi anni, il calo è stato del 35% per i ragazzi e del 59% delle ragazze.

Alcuni dati

- I detenuti **stranieri** negli IPM sono 140: la maggior parte proviene dai Balcani (per lo più Albania, Bosnia Erzegovina, Romania e Serbia), ma numerosi sono anche i giovani provenienti dal Nord Africa (Marocco, Algeria, Tunisia ed Egitto).
- La maggioranza dei giovani presenti negli **IPM non ha una condanna definitiva**: tale dato, secondo Antigone, non è allarmante, perché «anche quando si finisce in IPM non è affatto detto che poi lì si sconti la pena o il resto della misura cautelare».

Alcuni dati

- Guardando ai dati di flusso, la maggioranza dei giovani entrano in IPM in custodia cautelare (il 75,8% nel corso del 2021) e molti meno in esecuzione di una pena definitiva (il 24,2% nel 2021).
- Quando la condanna diventa definitiva, il sistema tende a trovare una diversa collocazione per il ragazzo, spiegando così l'alta incidenza percentuale delle custodie cautelari.

Alcuni dati

- Nel nostro Paese, a fronte dei 17 IPM presenti sul territorio nazionale, si contano **637 comunità residenziali** disponibili all'accoglienza di minori o giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali.
- Di queste, solo tre (a Bologna, Catanzaro e Reggio Calabria) sono gestite direttamente dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia.
- Le altre 634 comunità, censite in un elenco semestralmente aggiornato, sono strutture private che vengono accreditate dal Ministero a svolgere questo compito.

Alcuni dati

- Al 15 gennaio 2022, i ragazzi sottoposti a misure penali **ospitati da comunità** risultavano essere 923 (di cui 17 nelle tre comunità ministeriali):
 - 196 in Lombardia
 - 125 in Campania
 - 120 in Sicilia
 - nessuno in Molise
 - 3 in Trentino Alto Adige
 - 4 in Basilicata
 - 6 in Friuli Venezia Giulia.